

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 settembre 2025 (1 BvR 2284/23; 1 BvR 2285/23), sulla illegittimità costituzionale della disciplina di legge federale sul *triage* per i ricoveri nelle terapie intensive**

07/11/2025

Il primo Senato del Tribunale costituzionale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni sul *triage* contenute nella legge sulla prevenzione e la lotta contro le malattie infettive (*Infektionsschutzgesetz* – IfSG). Secondo il Tribunale, la disciplina censurata non ricadeva nella competenza del legislatore federale in materia di prevenzione delle malattie infettive.

La disciplina sul *triage* del § 5c IfSG era stata approvata per dare seguito all’ordinanza del 16 dicembre 2021 (*BVerfGE* 160, 79). In questa pronuncia Tribunale aveva affermato che il legislatore aveva violato l’art. 3, comma 3, secondo periodo, della Legge fondamentale (LF) poiché aveva omissso di adottare misure che garantissero, in caso di scarsità delle risorse, l’accesso alle unità di terapia intensiva anche a persone affette da condizioni di disabilità.

I ricorrenti, medici specialisti della medicina d’urgenza e intensivisti, avevano adito il Tribunale in sede di *Verfassungsbeschwerde* lamentando la violazione della loro libertà di esercizio della professione (*Berufsfreiheit*) garantita dall’art. 12 LF. Il Tribunale, pur riconoscendo che dall’art. 12 LF discende il diritto del medico di decidere in autonomia, nell’ambito della propria responsabilità, sull’opportunità e sulle modalità di un determinato trattamento sanitario, non è entrato nel merito delle censure mosse a tal riguardo, ma ha accolto il ricorso limitandosi a dichiarare l’illegittimità della disposizione di legge per via del vizio formale legato al mancato rispetto del riparto di competenze tra Federazione e *Länder*. In primo luogo, la disciplina del *triage* non rientra nel titolo competenziale di cui all’art. 74, comma 1, n. 19, LF (“Misure contro le malattie pericolose per la collettività o trasmissibili all’uomo e agli animali”). Questa disposizione si riferisce infatti alle misure idonee alla prevenzione e al contenimento del contagio, e non a quelle che servono esclusivamente a fronteggiare le conseguenze della pandemia. Non si può d’altra parte rinvenire una copertura neppure nel titolo competenziale relativo all’assistenza pubblica (*öffentliche Fürsorge* – art. 74, comma 1, n. 7. LF), dal momento che la disposizione non ha una natura prevalentemente assistenziale. È vero che vi è *anche* una finalità assistenziale, ma un’interpretazione estensiva di tale titolo contrasterebbe con la scelta, operata dalla Legge fondamentale, di attribuire alla Federazione competenze legislative limitate a specifici settori del sistema sanitario. Va parimenti esclusa una competenza fondata sulla materia del diritto civile o del diritto penale. Né, infine, può dirsi che la competenza federale sia *in re ipsa* (*kraft Natur der Sache*). Il fatto che, nel caso di una epidemia di

portata nazionale, una regolamentazione uniforme a livello federale possa essere più opportuna di un coordinamento autonomo dei *Länder* non è sufficiente per presumere una competenza ricavabile dalla “natura delle cose”.

Il Tribunale non ha quindi scrutinato i “criteri materiali” posti dal legislatore per l’accesso dei pazienti alla terapia intensiva in caso di necessità di *triage*. La decisione è stata presa con sei voti favorevoli e due contrari; non sono state redatte opinioni separate.

La decisione e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo [link](#).

Edoardo Caterina